

N. R.G. 6459/2017



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE, ex. artt. 132,429 cpc e 118 disp. att. cpc**

nella causa iscritta al n. r.g. **6459/2017** promossa da:

PAOLA MARIA XIBILIA (c.f. *omissis*), con il patrocinio degli avv. ALLEGRO ENRICO e  
BERTARELLI ELENA (c.f. *omissis*) CORSO LODI, 9 20135 MILANO; ,

ATTORE;  
RICORRENTE

contro

COMUNE DI (*omissis*)

CONVENUTO  
RESISTENTE  
TERZO  
INTERVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.

**CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI  
DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il ricorso in esame va accolto.

(*omissis*)

Per quanto concerne l'ultima voce retributiva richiesta in ricorso si concorda con quanto già statuito dall'adito Tribunale nelle sentenze allegate al ricorso tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 10 comma 2 bis del DL 90/2014 in merito al diritto del segretario comunale privo di qualifica dirigenziale o appartenente ad ente locale privo di dipendenti con qualifica dirigenziale di vedersi riconoscere una quota parte del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 secondo comma L. n. 734/1973, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento; della incontestata assenza, nel comune resistente, di personale con qualifica dirigenziale; dell'avvenuto accantonamento dell'importo in oggetto, per il titolo per cui è causa, da parte del comune resistente

con determinazione n. 848 del 30.8.2016; del conseguente diritto della ricorrente, anche quale segretario comunale di fascia B, a vedersi corrispondere l'emolumento in oggetto avendo prestato la propria attività lavorativa in comune privo di dipendenti con qualifica dirigenziale, come espressamente previsto, a tal fine, dall'art. 10 comma 2 bis DL n. 90/2014 che non fa distinzione fra fasce contrattuali riconoscendo il relativo diritto a tutti i segretari comunali che si trovino nelle condizioni stabilite dalla norma; della espressa ricomprensione dell'emolumento in oggetto nella struttura della retribuzione dei segretari comunali, ex. art. 37 CCNL di settore, là dove sono contemplati i diritti di segreteria.

Quanto statuito dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, il 4.6.2015, non pare condivisibile in quanto contrario con il chiaro contenuto dell'art. 10 comma 2 bis DL n. 90/2014 che non fa, ai fini di causa, distinzioni fra fasce contrattuali e fra trattamenti stipendiali ritenendo sul punto rilevante la sola qualifica di appartenenza tenuto altresì conto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 75/2016, riconosceva che la norma statale in esame si applica "solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti... attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito" compresi, quindi, anche i segretari comunali di fascia B.

Da quanto esposto consegue pertanto il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere dal comune resistente, a titolo di diritti di rogito, la somma di euro 12027,22.

Sugli importi liquidati vanno per legge corrisposti gli interessi legali, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.

Compensi professionali nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura, del valore e della esigua durata della causa (circa tre mesi dal deposito del ricorso comprensivi del periodo feriale) e della conformità della delibera adottata dal comune in materia di diritti di rogito con quanto statuito dalla Corte dei Conti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna Comune di (*omissis*) in persona del sindaco pro-tempore, a corrispondere a parte ricorrente (*omissis*) ed euro 12027,22 a titolo di diritti di rogito, oltre interessi legali, oltre al rimborso dei compensi professionali liquidati in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge.  
Milano, 05/10/2017

Il Giudice  
dott. Fabrizio Scarzella